



COMUNE DI SAVONA

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
E ATTIVITA' COMMERCIALI
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Racc. Ord. N° 684/01
Prot. Gen. N° 19207
Del 30/05/2001

**OGGETTO : DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 D.Lgs. N°267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

CONSIDERATI :

gli artt. 8 e 10 della Legge n° 287 del 25/08/1991;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N°178 del 14/05/1979;

RITENUTO opportuno procedere a regolamentare gli orari dei Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

SENTITE le rappresentanze di cui all'art. 8 comma 1 Legge 287/1991;

DISPONE

di disciplinare gli orari di apertura e di chiusura degli Esercizi Pubblici di somministrazione di alimenti e bevande come segue :

ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- **Tipologie sottoposte alla disciplina della presente ordinanza:**

Gli esercizi disciplinati dal presente titolo risultano individuati dall'art. 5 comma 1 lettere a), b) e d) della Legge 287/1991 così definiti :

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- d) ~~esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;~~

- **Fascia massima e minima di apertura giornaliera degli esercizi :**

La fascia di apertura massima per tutti gli esercizi delle diverse Tipologie è di 24 (ventiquattro) ore;

La fascia di apertura minima obbligatoria per tutti gli esercizi delle diverse Tipologie è di 5 (cinque) ore;

- **Scelta dell'orario**

All'interno della fascia oraria massima di apertura, l'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di esercizio giornaliero garantendo comunque la fascia oraria minima di apertura.

Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune per iscritto, con un anticipo di almeno 7 giorni, l'orario prescelto, e di renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello, chiaro e ben visibile. Analoghi obblighi competono all'esercente nel caso in cui decida di modificare, nell'arco annuale, l'orario prescelto, sempre nel rispetto delle fasce minime e massime di apertura giornaliera.

In sede di prima applicazione della presente ordinanza, gli esercenti dovranno dare comunicazione scritta al Comune dell'orario prescelto entro il giorno 30 del mese successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ordinanza medesima;

E' consentito **posticipare** l'apertura e **anticipare** la chiusura dell'esercizio **fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto**, e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di due ore consecutive. In ogni caso debbono essere rispettate le fasce orarie minime e massime di cui al punto precedente.

E' facoltativo osservare un giorno di chiusura infrasettimanale. In tale eventualità la chiusura dovrà essere opportunamente resa nota al pubblico nelle forme e nei modi indicati, e comunque comunicata al Comune.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DEROGHE

I Pubblici Esercizi situati all'interno di strutture mercatali e del Centro Commerciale "Il Gabbiano", osserveranno il medesimo orario delle predette strutture.

SANZIONI

L'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 287/1991.

p. IL SINDACO
L'ASSESSORE AL TURISMO COMMERCIO E CULTURA
(Wilma PENNINO)

